



PRIMO PIANO

## Moody's, compagnie promosse

L'agenzia di rating Moody's ha modificato da negativo a stabile l'outlook di Generali, Allianz Italia e UnipolSai. Il Leone di Trieste ha visto confermato il rating IFS (insurance financial strength) a Baa1, e il rating per le emissioni obbligazionarie senior a Baa2. Quanto alle due principali controllate europee di Generali, viene confermato il giudizio Baa1 per quella francese e A3 per quella tedesca, entrambe con outlook che però passa da negativo a stabile. Riguardo ad Allianz Italia, viene confermato il rating A3, mentre per UnipolSai si conferma il giudizio Baa2, così come resta a Baa2 il rating sul debito senior di Unipol gruppo finanziario. L'agenzia di rating, in una nota, scrive che "i cambiamenti dell'outlook seguono la stabilità della solvibilità del debito sovrano italiano", che ha portato a modificare da negativo a stabile l'outlook sul rating Baa2 dei bond italiani, deciso lo scorso 14 febbraio, oltre a riflettere "la valutazione di Moody's sui fondamentali del credito (qualità degli asset, capitalizzazione, profittabilità e flessibilità finanziaria) dei tre gruppi presi in esame, che sono correlati e collegati alle condizioni economiche e di mercato in Italia".

**Beniamino Musto**

IL PUNTO SU...



## La disciplina per i sinistri stradali all'estero

**Sebbene per i Paesi aderenti alla Cee la soluzione legislativa sia fornita dalla normativa comunitaria, negli altri casi è il diritto interno a regolare il conflitto di leggi. Con drammatiche vicende causate dalle difficoltà di interpretazione degli orientamenti da adottare, come dimostra la sentenza della Corte di Cassazione n. 19405 del 22 agosto 2013**

La circolazione internazionale dei veicoli presenta talvolta delle situazioni critiche sotto l'aspetto della disciplina giuridica che regola le ipotesi di conflitto tra sistemi giuridici diversi.

Così un sinistro stradale avvenuto in Italia può vedere coinvolti soggetti appartenenti a ordinamenti diversi, regolati da leggi e istituti difformi e non conciliabili fra loro.

Allo stesso modo un cittadino italiano che - per esempio in vacanza in un Paese straniero - sia coinvolto in un sinistro stradale potrebbe avere la necessità di chiedere la tutela dei propri interessi in Italia.

In questi casi si pongono alcune questioni di tipo sostanziale e processuale: l'azione legale potrà essere esercitata in un Paese diverso da quello di accadimento del sinistro? e se sí, quale sarà la legge che regolerà i rapporti tra vittima e responsabile del sinistro?



### NORME DISOMOGENEE TRA PAESI

Per i Paesi aderenti alla Cee la soluzione è fornita dalla normativa comunitaria, mentre negli altri casi è il diritto interno a regolare il conflitto di leggi.

Una sentenza della Corte di Cassazione piuttosto recente (la n. 19405 del 22 agosto 2013) affronta una drammatica vicenda che genera un problematico conflitto di leggi.

In un gravissimo sinistro stradale decedono gli occupanti di un camper (cittadini italiani) travolto da un autotreno austriaco, sulla corsia di emergenza, di notte su un tratto autostradale in Austria.

Gli eredi delle vittime agivano in Italia per il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita dei congiunti e le corti territoriali - ricostruendo la dinamica del fatto - attribuivano il 20% di colpa al proprietario del camper (per avere parcheggiato il veicolo in area non autorizzata) e il restante 80% al conducente dell'autotreno che non si avvedeva del mezzo fermo così tamponandolo violentemente.

Nella situazione di conflitto di leggi applicabili, quella italiana (luogo del processo) e quella austriaca (luogo dell'accadimento), prevale quella del Paese ove è avvenuto il fatto (*Lex loci*) proprio in forza della disciplina comunitaria.

La questione deve essere risolta sulla base della legge n. 218 del 1995 (applicabile all'epoca del fatto) la quale, all'art. 62, stabilisce che "la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento".

Nel nostro caso, l'organo giudiziario chiamato alla liquidazione del danno in Italia si trovò dunque ad applicare la legge e gli istituti risarcitori del Paese ove si era verificato il sinistro, appunto l'Austria.

Va precisato che ai giorni nostri, la questione è invece disciplinata in modo analogo (sempre per i Paesi comunitari), dal Regolamento Cee dell'11 luglio 2007 n.864/2007, detto comunemente *Roma II*, secondo il quale, all'art. 4, "la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del Paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal Paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto".

(continua a pag.2)



*(continua da pag. 1)*

## **DIRITTO AUSTRIACO O DIRITTO ITALIANO?**

Queste regole per l'identificazione della legge applicabile al caso sono confermate dalla sentenza n. 19405 qui richiamata la quale però si trova a regolare anche una ulteriore problematica interpretativa, che determina un grave conflitto tra la legge austriaca (applicabile al caso) e quella italiana (Paese di radicamento del processo).

Nel corso del giudizio di merito, che porta poi all'intervento della Corte, emergeva che secondo il codice civile austriaco ai congiunti delle vittime di eventi mortali è negato il risarcimento del danno morale.

In buona sostanza, il tribunale si trovò nel dilemma se scegliere di applicare il diritto austriaco (così non risarcendo il danno ai parenti delle vittime), ovvero se far prevalere comunque la legge italiana e compensare il pregiudizio morale perché riconosciuto nel nostro ordinamento.

## **LE DECISIONI SUL DANNO MORALE**

La Corte di Cassazione, in questa che diviene una sentenza essenziale nel panorama del nostro diritto processuale internazionale, afferma definitivamente il principio che, nell'ipotesi di conflitto di leggi, ove per effetto della prevalenza applicativa di una legge straniera, questa non riconosca la risarcibilità di danni primari della persona che concernono i suoi diritti fondamentali (la salute o la integrità della famiglia), il giudice italiano è tenuto a disapplicare la legge straniera per palese conflitto con l'ordine pubblico del nostro ordinamento che dà ai diritti primari della persona una valenza inalienabile e non derogabile.

La Corte di Cassazione n. 19405 del 2013 afferma dunque il principio secondo il quale ogni qual volta la legge straniera, applicabile al caso regolato in Italia, non contempli il risarcimento del danno non patrimoniale, la stessa dovrà essere derogata dalla normativa interna italiana.

*Filippo Martini,  
Studio legale Mrv*



**TU SEI LA NOSTRA FORZA.**

**INSIEME POSSIAMO  
ANDARE LONTANO!**


**CLICCA QUI PER ISCRIVERTI**

**CLICCA QUI RINNOVARE**



## Intermediari e Ivass

**Percorsi formativi e Organismo di vigilanza. Due temi importanti nell'agenda del regolatore, in materia di intermediazione**



Salvatore Rossi, presidente Ivass

Sulla strada della consulenza passa la formazione. “L'articolo 22, comma 9, del decreto Sviluppo bis prevede che l'Ivass definisca, con un regolamento, gli standard sulla formazione e l'aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning. L'intervento regolamentare dell'Istituto intende, quindi, elevare lo standard professionalità degli intermediari assicurativi;

promuovere nuove competenze in relazione ai rapporti assicurativi gestiti in via telematica; riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia di formazione.

Per farlo, il regolamento Ivass prevede “una più facile fruizione e flessibilità dei corsi tramite l'equiparazione della formazione a distanza con quella in aula, la rimodulazione dell'obbligo di aggiornamento su base biennale (precedentemente l'aggiornamento era annuale) e la promozione di una formazione calibrata sull'esigenza del singolo intermediario, attraverso prodotti formativi strutturati per aree tematiche, in relazione sia alle caratteristiche soggettive degli intermediari (agenti, brokers, addetti call center), sia alle caratteristiche oggettive dell'attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, gestione sinistri etc.). Il tutto – precisa l'Autorità

– garantendo la massima serietà dei percorsi formativi, attraverso certificazioni di qualità per gli enti erogatori dei corsi (nel caso in cui siano diversi dalle imprese), l'attribuzione della docenza a soggetti altamente qualificati e una disciplina dettagliata delle procedure del test finale di verifica”.

A questo riguardo, il provvedimento n. 12 del 3 dicembre 2013 dell'Ivass ha modificato la disciplina della prova di idoneità; “che prevede, ora, un solo esame scritto ovvero un questionario a risposta multipla, analogamente a quanto previsto per promotori finanziari, agenti e mediatori creditizi”.

### Un nuovo perimetro per la vigilanza

Altro punto importante all'ordine del giorno è il nuovo *Organismo di vigilanza sugli intermediari*. “L'articolo 13 del decreto legge n. 95 del 2012 ridisegna il perimetro della vigilanza assicurativa: la vigilanza sulle imprese passa dall'Isvap all'Ivass; la vigilanza sugli intermediari, inclusa la gestione del Rui e l'esercizio dei poteri sanzionatori, passa dall'Ivass all'Organismo; si introduce, anche nel settore assicurativo, il nuovo modello di vigilanza da parte di organismi privati di tipo associativo (per il settore credito, Oam istituito nel 2011; per il settore finanziario, Apf istituito nel 2007). Il decreto legge specifica poi, che con regolamento governativo verrà disciplinata: l'istituzione del nuovo Organismo, di tipo privatistico associativo, competente per la tenuta del *Registro degli intermediari* e la vigilanza sui medesimi; la ridefinizione, secondo criteri di semplificazione e proporzionalità, del novero delle categorie di soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro; la vigilanza di secondo livello dell'Ivass sull'Organismo”.

**Laura Servidio**

DA SEMPRE, NEL MONDO,  
SPECIALISTI IN RESPONSABILITÀ.



DUAL è specialista nelle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile.

- RC Professionali
- RC Patrimoniali Dipendenti Enti Pubblici
- D&O

Prova anche tu i nostri servizi e scopri che DUAL è differente. Come piace a te.

**DUAL**  
making relationships count

DUAL Italia S.p.a.

Via Edmondo De Amicis, 51 - 20123 Milano  
Tel. +39 02 72080597 - Fax +39 02 72080592  
reception@dualitalia.com - www.dualitalia.com



## L'INNOVAZIONE PER CRESCERE

Valorizzazione delle informazioni, dei canali distributivi e dell'offerta assicurativa.  
Da qui partono le strategie per lo sviluppo del settore e per una nuova relazione con il cliente

Milano, 19 marzo 2014 (9.00 - 17.00)  
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61

insurance Trade®  
WWW.INSURANCETRADE.IT

INSURANCE REVIEW®

### PROGRAMMA

Chairman **Maria Rosa Alaggio**, *Direttore di Insurance Review e Insurance Magazine*

09.00 - 09.30 - **Registrazione**

09.30 - 10.00 - **Innovazione: come ridisegnare l'industria e la sua profittabilità**  
*Massimiliano Sodano, principal di Boston Consulting*

10.00 - 10.30 - **Il patrimonio informativo come motore per la crescita**  
*Valeria Sandei, amministratore delegato di Almawave Gruppo Almaviva*

10.30 - 11.00 - **L'innovazione secondo Generali Italia**  
*Intervista a Bruno Scaroni, chief distribution officer*

11.00 - 11.30 - **Coffee break**

11.30 - 12.00 - **Detector: la nuova frontiera nel contrasto alle frodi assicurative**  
*Giovanni Campus, direttore generale di Msa Multi Serass;  
Andrea Guerra, managing director di Kube Partners*

12.00 - 13.00 - **TAVOLA ROTONDA: Tecnologia e canali distributivi**  
Dai provvedimenti legislativi alla capacità di rimettersi in gioco  
Intervengono:  
*Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it  
Roberto Grasso, general manager D.A.S.  
Michele Quaglia, responsabile sviluppo rete di Reale Mutua  
Patrick Savre, direttore danni Groupama Assicurazioni Cattolica Assicurazioni (\*)*

13.00 - 14.00 - **Lunch**

14.00 - 14.30 - **Come cambia l'offerta assicurativa**  
*Massimiliano Maggioni, partner di Excellence Consulting*

14.30 - 15.00 - **Conoscere il cliente significa anticiparne i bisogni assicurativi**  
*Sonia Grieco, sales & marketing manager Previnet*

15.00 - 15.30 - **L'innovazione verso nuovi target di clientela: l'importanza della specializzazione e del servizio**  
*Maurizio Ghilosso, amministratore delegato di Dual Italia*

15.30 - 16.00 - **Le nuove frontiere della ricerca e del neuro marketing**  
*Ferdinando Boschi, managing director di Art  
Arianna Trettel, Presidente BrainSigns*

16.00 - 17.00 - **TAVOLA ROTONDA: L'innovazione nei prodotti Auto, danni e vita**  
Così cambia la relazione con il cliente  
Intervengono:  
*Marco Brachini, direttore marketing di Sara Assicurazioni  
Enrico Cavallari, direttore marketing, digital & multiaccess di Axa Assicurazioni  
Enrico San Pietro, vicedirettore generale UnipolSai (\*)  
Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo Assicura  
Luca Sina, direttore vendite rete agenti Zurich*

(\*) invitato a partecipare

**Iscriviti su [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it)**  
**Scarica il programma completo**

### Insurance Daily

**Direttore responsabile:** Maria Rosa Alaggio [alaggio@insuranceconnect.it](mailto:alaggio@insuranceconnect.it)

**Editore e Redazione:** Insurance Connect Srl, Via Montepulciano 21, 20124 Milano 02.36768000 [redazione@insuranceconnect.it](mailto:redazione@insuranceconnect.it)

Per inserzioni pubblicitarie contattare [info@insuranceconnect.it](mailto:info@insuranceconnect.it)

Supplemento al 19 febbraio di [www.insurancetrade.it](http://www.insurancetrade.it)

Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012